

NORME SULLE STRUTTURE

FAQ - Norme tecniche di prevenzione per le costruzioni in area sismica

Apri link.

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/sismica/faq/faq.html#collapse4>

Quali opere o interventi hanno certezza di non essere soggetti agli adempimenti della LR 16/2009, LR 27/1988 e al DPR 380/2001 – PARTE II (istanza di autorizzazione e/o deposito)?

Quelli riconducibili alle O.M. (opere minori) ma per caratteristiche dimensionali inferiori al limite minore di soglia, come esplicitato all'art. 4bis co. 5bis lett. d) del Regolamento DPR n. 0176/Pres. del 27.07.2011.

Quali opere o interventi possono essere classificati in OPERE MINORI ai sensi dell'art.4 bis del DPR 0176/Pres. del 27.07.2011?

Tassativamente quelli riscontrabili negli elenchi di “nuova costruzione” o “interventi su costruzioni esistenti” dell'art.4 bis, di seguito riportate.

Le OPERE MINORI DI NUOVA COSTRUZIONE riguardano:

a) tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti:

1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso di copertura \leq m 2,50 ed altezza massima o di colmo \leq m 4,30, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito \leq m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di manufatti con copertura ad un'unica falda;

2) tettoie, aventi superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 20, altezza degli elementi portanti verticali di perimetro all'intradosso della copertura \leq m 2,50 ed altezza massima o di colmo \leq m 4,30, realizzate con coperture di legno, metalliche o in materiali assimilabili. Fermo restando il limite già stabilito \leq m 2,50, l'altezza massima è ridotta a m 3,80 nel caso di tettoie con copertura ad un'unica falda;

3) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro \leq m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili;

4) serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile dotati di dispositivi di sfiato, di altezza compresa tra m 2,00 e m 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato, e superficie massima compresa tra mq 10 e mq 30;

b) opere di sostegno, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:

1) opere di sostegno in genere, di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50 con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale \leq 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, comunque non soggette all'ancoraggio di barriere stradali, antirumore e paramassi;

2) cisterne interrato, vasche, pozzetti collocati fuori sede stradale, dotati di coperture non carrabili aventi superficie compresa tra mq 2 e mq 10, e quota di posa < m 3,00 dal piano di campagna;

3) tombe di famiglia interrato aventi volume compreso tra mc 13,5 e mc 20;

c) recinzioni:

1) muri di recinzione realizzati con qualsiasi tipo di materiale, che non abbiano funzioni di contenimento, di altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, ed eventuali soprastanti rete metallica o grigliato in materiale leggero e paletti metallici per un'altezza massima complessiva \leq m 2,50;

2) pilastri a sostegno di cancelli, realizzati in continuità strutturale con i muri di recinzione, per un'altezza \leq m 2,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno;

d) statue, monumenti, ancone votive di altezza massima compresa tra m 1,50 e m 3,00 dal piano di campagna;

e) strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici, con altezza massima \leq m 2,50.

Gli INTERVENTI SU COSTRUZIONI ESISTENTI riguardano:

a) pensiline, bussole e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere collegate a costruzioni esistenti:

1) pensiline, con oggetto \leq m 1,40 e superficie coperta \leq mq 5, realizzate con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili;

2) pergolati, aventi superficie compresa tra mq 10 e mq 30 per ogni unità immobiliare ed altezza massima degli elementi portanti verticali di perimetro \leq m 3,00, realizzati con strutture sommitali di legno, metalliche o in materiali assimilabili;

2 bis) manufatti leggeri, strutturalmente addossati a costruzioni esistenti, aventi funzione di bussola o equiparabile, con altezza all'intersezione tra pareti verticali ed intradosso del solaio superiore o della copertura \leq m 3,00 e superficie coperta compresa tra mq 5 e mq 10, realizzati con strutture di legno, metalliche o in materiali assimilabili;

b) interventi che comportano modifiche alle strutture portanti verticali:

1) aperture, su pareti di edifici a comportamento scatolare, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1 e rapporto b/h compreso tra 0,5 e 2, non reiterate nell'ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno m 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altra apertura esistente;

c) sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato, senza ampliamento della dimensione del foro, per aperture di larghezza compresa tra m 1,00 e m 2,00;

d) aperture e chiusure nei solai di piano, e di lucernari nei solai di copertura, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1, comunque non interessanti le strutture portanti principali e la cui posizione non pregiudichi il funzionamento dell'organismo sismo-resistente;

d bis) installazione di scala interna fissa costruita in materiali leggeri (legno, metallo o materiali assimilabili), con rampa di larghezza \leq m 1,20, utilizzata per il superamento di un solo livello di piano e a servizio esclusivo di una unità immobiliare residenziale unifamiliare (casa singola, unità immobiliare singola, appartamento) o di un ufficio ad uso privato;

e) sostituzione di elementi dell'orditura secondaria in legno di solai e tetti, con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari;

f) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra compresa tra m 0,60 e m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale \leq 15°, per i quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta;

f bis) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra privi di funzione di sostegno e di soprastante rete metallica, o grigliato in materiale leggero, nonché di paletti metallici, aventi altezza massima fuori terra compresa tra m 0,80 e m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno.

Eventuali comparazioni con le opere minori presenti negli elenchi possono essere fatte esclusivamente con l'assenso delle Strutture territoriali del Servizio edilizia.

Opere minori possono essere considerate anche pertinenze degli edifici o delle opere "strategiche" o "rilevanti" di cui agli art.2 e 3 del regolamento pubblicato nel DPR 0176/Pres. del 27.07.2011 purché non siano destinate ad ospitare sistemi (impianti, macchine, dispositivi, sonde, rilevatori, ecc. ecc.) o materiali (medicali, tossici, radioattivi, chimici, biologici potenzialmente inquinanti, prodotti insalubri, materiali esplosivi, ecc. ecc...) per il funzionamento di servizi essenziali (diretti a destinazioni d'uso strategiche o rilevanti o di impatto rilevanti).

DEFINIZIONE DI SUPERFICIE COPERTA (SC) E ALTEZZA MASSIMA (H.MAX) PER LE OPERE MINORI

Ai sensi dell'articolo 4 bis del DPREg 0176/Pres. del 27 luglio 2011, la definizione di Superficie coperta (Sc) e altezza massima (H.max) per Opere Minori è la seguente:

SUPERFICIE COPERTA

Il calcolo della Superficie coperta (Sc) utilizzata per stabilire il limite di 15 metri quadrati delle tettoie [punto 2), comma 4, articolo 4 bis (Opere minori) del Regolamento di cui al DPREg 0176/Pres. del 27 luglio 2011 (modificato dal DPREg. 0202/Pres. del 22 ottobre 2014)] si effettua attraverso la proiezione ortogonale sul lotto di tutte le parti della costruzione edificate fuori terra, escluse le strutture degli sporti di gronda la cui proiezione ortogonale non superi il limite di 0,60 metri.

ALTEZZA MASSIMA

La distanza tra il piano di calpestio e l'estradosso del punto più elevato dell'orditura principale della parte strutturale della copertura.